

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Titolo V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO ⁽²⁶⁰⁾ ⁽²⁶¹⁾

(commento di giurisprudenza)

Art. 106 *Albo degli intermediari finanziari* ⁽²⁶²⁾ ⁽²⁶⁴⁾

In vigore dal 13 maggio 2012

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'[articolo 114-quinquies](#), comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'[articolo 114-novies](#), comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'[articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. ⁽²⁶³⁾

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

⁽²⁶⁰⁾ Titolo così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#); vedi, anche l'[art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010](#).

⁽²⁶¹⁾ Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

(262) Articolo modificato dall'[art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342](#), dall'[art. 9.34, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come inserito dall'[art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#), dall'[art.1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.](#), dall'[art. 35, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'[art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010](#).

(263) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45](#).

(264) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Art. 107 *Autorizzazione* ⁽²⁶⁵⁾ ⁽²⁶⁶⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'[articolo 19](#) e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli [articoli 25](#) e [26](#);

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 106](#).

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

(265) Articolo modificato dall'[art. 64, comma 19, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415](#), dall'[art. 211, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#), dall'[art. 21, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342](#), dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#), dall'[art. 9 comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197](#), a decorrere dal 6 agosto 2004, dall'[art. 1, comma 1, lett. m\), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 febbraio 2007, n. 15](#), dall'[art. 35, comma 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\) e b\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#); vedi, anche l'[art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010](#).

(266) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Art. 108 *Vigilanza* ⁽²⁶⁷⁾ ⁽²⁶⁸⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
 - a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'[articolo 53](#), comma 2-bis, lettera a);
 - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può :
 - a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
 - b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di

determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

(267) Articolo modificato dall'[art. 9.35, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come inserito dall'[art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#), dall'[art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#); vedi, anche l'[art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010](#).

(268) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Art. 109 *Vigilanza consolidata* ⁽²⁶⁹⁾ ⁽²⁷⁰⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), il gruppo finanziario, composto

da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'[articolo 59](#), comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'[articolo 108](#), comma 1. L'[articolo 108](#) si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

(269) Articolo modificato [art. 9.36, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come inserito dall'[art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#), dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7,](#)

comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169; vedi, anche l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

(270) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Art. 110 *Rinvio* ⁽²⁷¹⁾ ⁽²⁷²⁾

In vigore dal 19 settembre 2010

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli *articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61*, commi 4 e 5, *62, 63, 64, 78, 79* e *82*.

(271) Articolo modificato dall'art. 9.37, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

(272) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Art. 111 *Microcredito* ⁽²⁷³⁾ ⁽²⁷⁴⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. In deroga all'*articolo 106*, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
- d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;
- e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'[articolo 106](#), comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

- a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
- c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
- d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

(273) Articolo modificato dall'[art. 64, comma 20, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415](#), dall'[art. 211, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#), dall'[art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342](#), dall'[art. 9.38, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come inserito dall'[art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#), dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 16, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218](#) e dall'[art. 3, comma 1, lett. da e\) ad i\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

(274) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Art. 112 *Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti*
(275) (276)

In vigore dal 21 agosto 2013

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'[articolo 112-bis](#) ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'[articolo 106](#) sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'[articolo 112-bis](#).

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli [articoli 25 e 26](#). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'[articolo 106](#). La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il

calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'[articolo 106](#), per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'[articolo 47](#), comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'[articolo 47](#), comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'[articolo 106](#), comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'[articolo 106](#), gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verificano le condizioni di cui all'[articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995](#). In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato. ⁽²⁷⁷⁾

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'[articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), sono sottoposte alle disposizioni dell'[articolo 106](#). La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

(275) Articolo modificato dall'[art. 9.39, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come inserito dall'[art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e , successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. l\) e m\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#); vedi, anche, l'[art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010](#).

(276) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

(277) Comma così modificato dall' [art. 56-quinquies, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 112-bis *Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi* ⁽²⁷⁸⁾ ⁽²⁷⁹⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni normative;
- c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
- d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.

7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

- a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
- b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

(278) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. da n\) a t\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#); vedi, anche l'[art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010](#).

(279) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Art. 113 *Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111* ⁽²⁸⁰⁾ ⁽²⁸¹⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'[articolo 111](#) e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'[articolo 111](#), comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
- c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'[articolo 111](#), comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'[articolo 112-bis](#), commi 6, 7, 8 e 8-bis.

(280) Articolo modificato dall'[art. 9.40, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), come inserito dall'[art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#), dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#); vedi, anche [l'art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010](#).

(281) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi [l'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Art. 113-bis *Sospensione degli organi di amministrazione e controllo* ⁽²⁸²⁾
(283)

In vigore dal 19 settembre 2010

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.

(282) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche [l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010](#).

(283) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

Art. 113-ter *Revoca dell'autorizzazione* ⁽²⁸⁴⁾ ⁽²⁸⁵⁾

In vigore dal 19 settembre 2010

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.

4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.

5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.

6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.

(284) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'[art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010](#).

(285) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Art. 114 *Norme finali* ⁽²⁸⁶⁾ ⁽²⁸⁷⁾

In vigore dal 19 settembre 2010

1. Fermo quanto disposto dall'[articolo 18](#), il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'[articolo 106](#).

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.

(286) Articolo modificato dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333](#), dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'[art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010](#).

(287) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'[art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.